

Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane

S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE

Direttore : dott. Italo CAVIGLIA
e mail: i.caviglia@asl1.liguria.it
Resp. Ufficio Relazioni Sindacali: dott. Gianni SCEVOLA
Telefono: 0184536557
e mail: g.scevola@asl1.liguria.it

Asl 1 Imperiese
Prot. N° 0003814
29/01/2013 - USCITA



Al Collegio Sindacale della
ASL n. 1 Imperiese
SEDE

Oggetto : Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa decentrata del 25/01/2013: relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Si trasmette copia dell'ipotesi di accordo in epigrafe, sottoscritta fra l'Azienda, la RSU e le OO.SS. del Comparto, ai fini del parere obbligatorio di competenza di codesto Collegio sulla certificazione di compatibilità con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria di cui appresso, redatta secondo le indicazioni generali di cui alla Circolare M.E.F. n. 25/2012, per quanto applicabile.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
dott. Italo CAVIGLIA

Responsabile procedimento: dott. G.SCEVOLA

Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane

Relazione illustrativa

Modulo1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	25 gennaio 2013
Periodo temporale di vigenza	<i>Vigenza giuridica:</i> dalla data di sottoscrizione definitiva fino al completamento dell'erogazione delle risorse ivi disciplinate. <i>Vigenza economica:</i> riferita <i>una tantum</i> all'esercizio di imputazione delle risorse ivi disciplinate
Composizione della delegazione trattante	<i>Parte Pubblica:</i> Direttore Sanitario, Direttore SC Sviluppo Risorse Umane, Ufficio Relazioni Sindacali (supporto tecnico-giuridico). <i>Parte Sindacale:</i> RSU, OO.SS. ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, FIALS. FSI. OO.SS.firmatarie: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, FIALS, RSU.
Soggetti destinatari	Personale del Comparto, secondo selettività sulla base dei criteri previsti nell'ipotesi di accordo in esame.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<i>Coda contrattuale integrativa</i> del Contratto Decentrato Integrativo del 27/12/2012 concernente "Allocazione ed utilizzo delle risorse erogate dalla Regione Liguria (D.G.R. n. 876 del 19/07/2011) ad integrazione fondo produttività collettiva Comparto"
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p> <p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 <i>Affermativo, quale sostanziale contenuto delle Linee-Guida Aziendali sul Budget 2012, formalizzate con atto del D.G. e pubblicate.</i></p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 <i>Il programma in parola è in corso di elaborazione e sarà formalmente approvato entro il 31/12/2012.</i></p>

		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 <i>Affermativo, con riferimento a: retribuzioni, curricula vitae, recapiti telematici e telefonici aziendali dei dirigenti; curricula vitae dei responsabili di posizione organizzativa; tassi assenza e maggior presenza di ogni ufficio dirigenziale; contratti consulenza e collaborazione.</i></p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? <i>Affermativo</i></p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

Modulo 2

Illustrazione dell'ipotesi di accordo

2.1) premesse

Nelle premesse dell'ipotesi di accordo in esame, facenti di questa parte integrante e sostanziale, le parti, richiamano in primo luogo il CCDI sottoscritto in via definitiva il 27/12/2012 in materia di "Allocazione ed utilizzo risorse erogate dalla regione Liguria (DGR n. 876 del 19/07/2011) ad integrazione fondo produttività collettiva Comparto", a seguito della positiva certificazione formalizzata dal Collegio Sindacale in data 19/12/2012, sulla base della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria inoltrata con nota n. 0045052 del 13/12/2012 a firma del Direttore Amministrativo.

Ciò posto, le parti si danno reciprocamente atto che:

- le risorse disciplinate dal citato CCDI del 27/12/2012 sono state liquidate al personale avente titolo sulle retribuzioni del mese di gennaio 2013;
- appare necessario ed opportuno definire con la massima tempestività una "coda contrattuale" che, ad integrazione del medesimo CCDI, consenta di dare corso, entro il primo trimestre del corrente anno, alla liquidazione delle competenze afferenti alla 2^a tranche delle risorse regionali in parola (copertura arretrati), qualora la Regione pervenga in tempi brevi alla stipula di un accordo in tal senso con le OO.SS. del Comparto, all'uopo specificamente convocate per il giorno 31/01/2013.

Vengono altresì espressamente richiamati: l'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15/04/2011, ove vengono chiarite le modalità di applicazione di tale disposizione.

2.2) articolato

Art.1 Definisce la natura giuridica della presente ipotesi, quale "coda contrattuale" integrativa del CCDI 27/12/2012, sulla base del medesimo quadro normativo di riferimento e dei medesimi principi generali, come descritti nella relazione illustrativa del 13/12/2012 afferente al suddetto CCDI, allegata in copia pre-

sente e alla quale pertanto integralmente si rinvia, con particolare riferimento ai seguenti capisaldi: a) le risorse in parola, *non* possono storicizzarsi in detto fondo, in quanto gli atti deliberativi della Giunta Regionale configurano giuridicamente tali somme come erogate *una tantum*, senza prevedere alcuna garanzia di consolidamento del finanziamento sugli esercizi successivi a quello di imputazione; b) conseguentemente, le somme stesse possono considerarsi esclusivamente in sede di retribuzione di risultato sul relativo fondo contrattuale, quale implemento temporaneo da erogarsi *una tantum* in unica soluzione, senza alcun meccanismo di storicizzazione. Ciò in coerenza non soltanto con quanto precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 16 del 02/05/2012, ma anche, e soprattutto con i prevalenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile (v. Corte dei Conti sezioni riunite, deliberazione n. 27/2012; Corte dei Conti Liguria, deliberazione n. 89/2012).

Art. 2 Dà atto come, al momento della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, le risorse disponibili per la ASL 1.

Art. 3 Conseguentemente ai principi stabiliti nell'art. 1, questa clausola dispone l'utilizzo della somma di cui sopra per il finanziamento di un progetto integrativo e a completamento di quello assunto nel CCDI 27/01/2012 da liquidarsi "una tantum", ad integrazione delle quote di produttività individuale, a titolo di saldo finale dell'intera partita assunta dal livello negoziale regionale. Per ciò che attiene a destinatari, accesso e graduazione economica, la presente ipotesi mantiene gli stessi criteri e la stessa *ratio* del CCDI di riferimento, in sintonia con la vigente disciplina di legge e di CCNL.

Art. 4 Il presente articolo individua i destinatari della coda contrattuale integrativa, secondo criteri del tutto analoghi a quelli stabiliti dalla corrispondente disposizione del CCDI 27/12/2012, ivi compreso il collegamento con l'attuale impianto generale di valutazione della produttività individuale: non può infatti accedere all'erogazione delle risorse in esame che abbia riportato, nella scheda di valutazione individuale 2010, un punteggio inferiore a 42/60 (la 4^a fascia da 36 a 41/60; la 5^a fascia, sotto i 36/60).

Art. 5 Disciplina i criteri per la formulazione di una graduatoria generale finalizzata all'individuazione dei dipendenti aventi titolo al progetto integrativo in parola, fino a concorrenza delle risorse disponibili. I relativi punteggi, pur declinati su indicatori inevitabilmente condizionati dalla peculiarità del progetto e dal suo carattere *una tantum*, assegnano all'anzianità di servizio una percentuale d'incidenza non maggioritaria, secondo modalità del tutto analoghe ai criteri di cui al CCDI di riferimento, anche per ciò che attiene alla parametrizzazione della quota in base alla fascia di punteggio riportata dal singolo dipendente nella scheda di valutazione 2010: soltanto i dipendenti valutati in 1^a fascia (da 55 a 60/60) riceveranno la quota al 100%. Le quote sono infine ulteriormente parametrize al periodo di effettivo servizio nel corso dell'anno 2010.

Le parti hanno infine convenuto la previsione di utilizzi ulteriori delle risorse in parola (sempre a titolo di quote aggiuntive di produttività), qualora residuino eventuali disponibilità dall'applicazione di quanto sopra.

2.3) risultati attesi

L'oggetto dell'ipotesi di accordo che si sottopone a certificazione, in quanto coda integrativa del CCDI 27/12/2012 è, di conseguenza strettamente correlato a quest'ultimo, anche per ciò che attiene allo specifico *vincolo di destinazione*, posto dalle determinazioni del tavolo regionale.

Valgono, pertanto, le considerazioni svolte sul punto nella relazione illustrativa del citato CCDI di riferimento, alla quale integralmente si rinvia.

Relazione tecnico-finanziaria

L'ipotesi di accordo in esame, come precisato nel paragrafo precedente, costituisce una mera *coda contrattuale*, di natura esclusivamente normativa, avente ad oggetto la definizione di criteri diretti ad integrare l'applicazione del CCDI del 27/12/2012, nel caso in cui la Regione Liguria disponga, a favore delle Aziende Sanitarie l'erogazione di ulteriore quota delle relative risorse, al momento non quantificabile. La presente esposizione di carattere tecnico-finanziario sarà quindi strettamente limitata dalla natura e dalla materia proprie dell'ipotesi contrattuale che si sottopone a certificazione.

Modulo 1

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezioni da I a IV

Le risorse che potranno essere attribuite dalla Regione in funzione del presente accordo non sono al momento quantificabili nel loro ammontare: le stesse sono peraltro qualificabili come importi da erogarsi *una tantum* a titolo di temporaneo implemento del fondo di produttività (non stabilizzato né storicizzabile).

Il fondo produttività costituito secondo le voci obbligatorie ex art. 8 CCNL 31/07/2009 e rideterminato a seguito della ricognizione formalizzata con delibera n. 436 del 17/06/2011, tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui alla L. 122/2010, ammonta ad **€ 1.865.655,37**. Detto fondo, formalizzato con il citato provvedimento, è stato positivamente certificato dal Collegio Sindacale.

Sezione V Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo 2

Definizione poste di destinazione per la contrattazione integrativa

Sezioni da I a V – Per quanto precisato al punto precedente, non sono pertinenti allo specifico accordo illustrato

Sezione VI – attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Richiamate integralmente le considerazioni svolte nella relazione illustrativa, ai fini della compatibilità tecnico-finanziaria del presente accordo, si attesta che:

- a) l'accordo sottoposto a certificazione non prevede destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura continuativa da coprire con risorse del fondo fisse;
- b) l'erogazione delle quote afferenti al progetto aggiuntivo *una tantum, integrativo produttività collettiva*, disciplinato dall'accordo in esame è coerente con il principio di attribuzione selettiva;
- c) il presente accordo non tratta di progressioni di carriera né economiche.

Modulo 3

Schema generale riassuntivo fondo contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato


Modulo 4
Compatibilità economico-finanziaria

Le risorse che la Regione può mettere a disposizione del presente accordo, saranno erogate a titolo di somma integrativa *una tantum* del fondo produttività (non storicizzabile) e, pertanto, a tal fine verranno transitate temporaneamente in detto fondo, i cui importi sono iscritti, al netto oneri sociali ed IRAP, nei seguenti conti del bilancio economico afferenti alle spese del personale:

- | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| – personale sanitario comparto | conto | 153 010 030 |
| – personale tecnico comparto | conto | 162 010 030 |
| – personale amministrativo comparto | conto | 167 010 030 |

L'Azienda attesta che l'applicazione dell'accordo in esame è integralmente compresa nell'ambito delle risorse, come sopra evidenziate, temporaneamente allocate nel fondo produttività, il cui importo è stato iscritto a bilancio, nel rispetto dei vincoli posti da quest'ultimo, anche con riferimento alla programmazione pluriennale: conseguentemente, l'utilizzo delle risorse in esame risulta compatibile con le previsioni di bilancio.

S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
dott. Italo CAVIGLIA



Responsabile del procedimento: dott. G. SCEVOLA



